



TRIBUNALE DI PORDENONE

N. 88/09 I.F.

N. _____ CRON.

Il Tribunale di Pordenone,

www.unijuris.it

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dr. Enrico Manzon	PRESIDENTE
Dr. Maria Paola Costa	GIUDICE
Dr. Francesco Petrucco Toffolo	GIUDICE RELATORE

ha emesso il seguente

DECRETO.

Vista l'istanza per la dichiarazione di fallimento di www.unijuris.it

A S.r.l. (che si è costituita con l'avv.)

promossa da:

B S.r.l. (con gli avv. ti e);

rilevato che B S.r.l. ha proposto istanza di dichiarazione di fallimento della (asserita) debitrice A S.r.l., evidenziando di essere creditrice per un importo di € 36.733,84 sulla base di un accordo transattivo intervenuto tra le parti il 28.7.2008, ed indicando quali indici di insolvenza il mancato pagamento di quanto pattuito, l'intervenuta cessione di un ramo d'azienda da parte della resistente, la consistente esposizione debitoria della stessa risultante dai bilanci al 31.12.2006 ed al 31.12.2007;

rilevato che A S.r.l. si è costituita nel giudizio a mezzo di procuratore, contestando radicalmente l'esistenza del presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento, nonché l'esigibilità del credito vantato dalla ricorrente (anche al fine di fornire spiegazione del mancato pagamento alternativa all'insolvenza);

rilevato che in data 9.9.2009 la ricorrente ha depositato dichiarazione di "desistenza";

rilevato che all'udienza ex art. 15 l.f. tenutasi il 15.9.2009 avanti al giudice relatore all'uopo delegato dal Collegio, è comparso il solo procuratore della società resistente, il quale, "dato atto che la ricorrente ha depositato dichiarazione di desistenza, alla luce dei motivi di cui alla memoria di costituzione" ha insistito per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite;

www.unijuris.it

ritenuto che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, la condanna al rimborso delle spese processuali è possibile in ogni procedimento contenzioso, pur se di natura sommaria o cautelare, e che, in applicazione di tale principio, la Cassazione, con sentenza 20 novembre 1996, n. 10180, modificando il proprio precedente orientamento, ha precisato che, nella procedura per la declaratoria di fallimento, il creditore istante, in caso di rigetto della sua istanza, può essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal debitore per la sua difesa;

ritenuto che la Corte Costituzionale, con sentenza 14-20 luglio 1999 n. 328, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo originario allora vigente), nella parte in cui non attribuiva al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore (con particolare riferimento a quella di condanna alla rifusione delle spese di lite a carico del ricorrente risultato soccombente);

ritenuto che la necessità di provvedere sulle spese del giudizio c.d. prefallimentare emerge con ancora maggior evidenza alla luce della riforma recata dai d.lgs n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, atteso che, essendo venuta meno la dichiarabilità d'ufficio del fallimento, il procedimento de quo si configura ora compiutamente come processo civile tra parti, con la conseguenza (innovativa rispetto alla situazione normativa precedente, nella quale, pur a fronte della dichiarazione di desistenza del ricorrente, il tribunale poteva ugualmente dichiarare il fallimento del debitore ove fossero emersi i presupposti a tal fine previsti dalla legge, tanto che l'istanza era da taluni definita quale "segnalazione" d'insolvenza) per cui presentata dichiarazione di desistenza da parte del creditore procedente, il procedimento deve necessariamente arrestarsi con dichiarazione di estinzione (ovvero con provvedimento equivalente, essendo diffuse nella prassi dichiarazioni di improcedibilità o di non luogo a provvedere);

ritenuto in particolare che, riportato quanto osservato alle regole proprie del processo civile, la dichiarazione di desistenza debba essere qualificata quale rinuncia agli atti del giudizio, con le conseguenze di cui all'art 306 c.p.c., disposizione dettata in tema di processo di cognizione ma applicabile quantomeno in via analogica alla materia de qua, atteso che il procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza, pur nella diversa opzione legislativa quanto a modulo procedimentale, è procedimento di natura sostanzialmente contenziosa (peraltro le disposizioni dell'art. 306 sono richiamate dall'art. 629 c.p.c., in quanto compatibili, anche per il processo di esecuzione);

ritenuto pertanto che, a fronte della rinuncia del ricorrente, il resistente, nel dichiarare di prenderne atto salva la richiesta di rifusione delle spese, ha mostrato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio;

ritenuto in conclusione che, secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salva l'ipotesi, non verificatasi nella specie, di diverso accordo tra loro;

ritenuto pertanto che, dichiarata l'estinzione del giudizio, deve pronunciarsi condanna del rinunciante alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, con liquidazione d'ufficio in assenza di nota spese;

P.Q.M.

il Tribunale di Pordenone

D I C H I A R A

estinto il procedimento;

www.unijuris.it

C O N D A N N A

la ricorrente al pagamento, in favore di A S.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali e Cpa come per legge.

Pordenone, 16.9.2009

IL PRESIDENTE